



COMUNE DI MONTEVARCHI

PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 30/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021:

1) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.

2) DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 9.00 si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale, in prima convocazione, con modalità telematica, attraverso l'applicativo "Zoom", come da Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 18 del 16.04.2020.

Seduta iniziata alle ore 9.15.

Risultano collegati da località diverse, per la trattazione della presente delibera, i signori consiglieri:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
ROSSI CLAUDIO	Presidente	X	
ALLEGRUCCI LORENZO	Consigliere	X	
BECATTINI LORENZO	Consigliere	X	
VELOTTI ARTURO	Consigliere	X	
BENCINI ALESSANDRA	Consigliere	X	
LUCCHESINI FRANCESCA	Consigliere	X	
RENZI FRANCESCO	Consigliere	X	
LOSI LETIZIA	Consigliere	X	
LOMBARDI TIZIANA	Consigliere	X	
PESUCCI ANDREA	Consigliere		X
RICCI PAOLO ANTONIO	Consigliere		X
GRASSO FRANCESCO MARIA	Consigliere	X	
NORCI CARLO	Consigliere		X
BERTINI ELISA	Consigliere		X
NERI FRANCESCA	Consigliere		X
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere	X	
TOTALE		12	5

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Claudio Rossi.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Tassi, Bucciarelli, Posfortunato, Salvi, Isetto.

Preso atto del dibattito sull'argomento come riportato dal resoconto del verbale della seduta e dell'audio elettronico depositato agli atti del Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*.

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... (omissis).....”*.

Letti, specificatamente, i commi da 650 a 654, che così statuiscano:

- *comma 650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
- *comma 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- *comma 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*
- *comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- *comma 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*

Visti:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 17 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi*

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147: “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ... (omissis)...*”;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno, d'intesa con il ministro dell'Economia, in data 13 gennaio 2021;
- l'art. 30 c. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che ha disposto: “*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. ...omissis...*”;
- l'art. 3 c. 2 del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, che ha previsto: “*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. ...omissis...*”;
- il citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che all' art. 30 c. 5 in via derogatoria ha disciplinato: “*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. ...omissis...*”.

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- la nota prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso nota l'introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso il portale del

Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;

- *l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 stabilisce: "comma 15 - A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;*
- *comma 15-bis. - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;*
- *comma 15-ter. - A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...omissis...».*

Attestato che le procedure previste dai suddetti c. 15 e c. 15-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 non risultano ancora implementate e pertanto non operative.

Premesso che:

- il tributo, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto disciplinato dai commi da 651 a 654 dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il tributo, in base a quanto previsto dal comma 654 del sopra citato art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, deve garantire, in particolare, la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36;
- i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario (PEF) di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147;
- il piano economico finanziario (PEF) è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e approvato dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 1, c. 527, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF e s.m.i. di ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- la citata deliberazione n. 443/2019/R/RIF e s.m.i. di ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti (MTR), innovando in termini di perimetro gestionale, limiti di crescita delle tariffe e modalità di determinazione dei costi;
- nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- con l'entrata in vigore del MTR elaborato da ARERA, l' "autorità competente" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata

identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall' "Ente territorialmente competente";

- per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:
 - all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
 - alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
 - all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
 - all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale;
 - alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
 - alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi.
 - nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui: *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali"*.

Dato pertanto atto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA.

Stabilito che:

- Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B del regolamento TARI;
 - la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione C.C. n. 39 del 18.06.2014 e s.m.i.;
 - in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - ✓ il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - ✓ le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - ✓ le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - ✓ le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
- Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo deve individuare:

- la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Preso atto:

- che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore dal 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- l'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Sud) con Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 15 del 17.06.2021 ha approvato il PEF 2021 elaborato dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Servizi ecologici integrati Toscana Srl – Sei Toscana) ante applicazione dei limiti e istanza di supero;
- dell'avvenuta copertura del conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per euro 148.427,00 mediante il fondo di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 16 del 17.06.2021 ha stabilito di presentare ad ARERA la Relazione di cui all'art. 4.5 del MTR con l'istanza di superamento dei rispettivi Limiti di crescita per conto dei Comuni che presentino un'eccedenza del valore complessivo del PEF 2021 rispetto al Limite di crescita e che si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - le perdite su crediti e gli accantonamenti a fondi rischi su crediti imputati nel PEF 2021 eccedano l'omologo importo riferito all'anno di riferimento (a-1), in quanto la loro dinamica è indipendente dai livelli di servizio che possono essere autonomamente stabiliti dalle singole amministrazioni, ma sono in funzione di una variabile ad esse esogena quali la morosità degli utenti del servizio rifiuti: entro il predetto aumento di accantonamenti e perdite su crediti l'istanza di supero dovrà coprire integralmente l'eccedenza rispetto ai Limiti di crescita - come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n. 15/2021 - dei costi di diretta competenza comunale maggiorati della quota del Conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana da imputare sul PEF 2021 in eccedenza al coefficiente C19;
 - il Corrispettivo Impianti da imputare sul PEF 2021, come approvato con la DA 12/2021, ecceda il limite di crescita ad esso riferibile, ricorrendo inoltre le condizioni di cui al punto 4) lettera c) del dispositivo della predetta delibera: l'istanza di supero dovrà coprire integralmente la quota del Corrispettivo Impianti imputata sul PEF 2021 in misura eccedente i Limiti di crescita, come indicata nella tabella allegato 9 della Delibera n. 15/2021;
 - il Corrispettivo d'Ambito SEI Toscana ante limiti ecceda il limite di crescita ad esso riferibile e il Comune abbia convenuto con il Gestore l'attivazione totale o parziale nel corso del 2021 di nuovi servizi, concordandone l'onere da imputare sul PEF 2021 in eccedenza ai Limiti, comunicandolo tempestivamente all'ATO ai fini dell'istanza di supero.

Rilevato che nel Comune di Montevarchi ricorre almeno una delle condizioni, la terza dell'elenco di cui sopra, di cui alla DA n. 16/2021 e che pertanto si pone l'esigenza di presentare un'istanza di supero;

Dato atto che, dopo aver considerato l'eventuale effetto dell'istanza di supero, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale
- detrazione per finanziamenti regionali.

Visto il prospetto, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale del PEF 2021 del Comune di Montevarchi con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo di euro 4.862.520
- totale detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 per l'importo di euro 191.630
- Totale PEF 2021 post Detrazioni per l'importo di euro 4.670.891.

Visto l'art. 2 del MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile.

Visto l'art. 3 del MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa.

Effettuata la verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile per un esito di ripartizione, ante detrazioni, pari a:

- Riclassifica TVa (costi di parte variabile dopo la detrazione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%) - euro 1.769.427;
- Riclassifica Tfa (costi di parte fissa dopo l'attribuzione dell'eccedenza rispetto al limite del 20%) - euro 3.093.093;

Vista la nota dell'Autorità d'Ambito prot. 26.832 del 21.06.2021, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea n. 16 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell'Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di Montevarchi, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA;
- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione.

Richiamata la propria deliberazione n. 55 di presa d'atto del PEF 2021 elaborato dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Servizi ecologici integrati Toscana Srl – Sei Toscana), con le suddette variazioni e integrazioni.

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 6 Delibera ARERA n. 443/19 la procedura di validazione del PEF predisposto dal gestore viene svolta dall'Ente Territorialmente competente che assume le pertinenti determinazioni e provvede poi a trasmetterlo ad ARERA;
- che il Comune di Montevarchi ha ritenuto che il procedimento di validazione del PEF seguito da ATO Toscana Sud fosse non conforme alle regolamentazioni ARERA e che i contenuti del provvedimento così come approvato dall'Assemblea fossero fortemente penalizzanti per l'Ente stesso ha espresso voto contrario ed è comunque in procinto di avviare contenzioso dinanzi al TAR Toscana per l'annullamento della delibera assembleare;

Considerato tuttavia che la regolamentazione ARERA mantiene ai Comuni funzioni e competenze attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI sicché l'Ente, pur avendo espresso il proprio dissenso, deve formalmente recepire la delibera di validazione del PEF e la determina del D.G. dovendo il Consiglio Comunale deliberare sulla TARI per l'anno 2021 entro il 30 giugno;

Definita pertanto, ai fini tariffari, la ripartizione tra parte fissa e variabile nella seguente misura, tenuto anche conto della attribuzione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, pari a euro 191.630 e della quota non utilizzata del fondo funzioni fondamentali 2020 finalizzata alla TARI pari ad euro 236.421,59 (come in seguito meglio dettagliato):

- euro 1.341.376,00 totale costi parte variabile;
- euro 3.093.093,00 totale costi parte fissa.

Ritenuta opportuna, con riferimento all'annualità 2021, la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura del 40% a carico delle prime e del 60% a carico delle seconde, in attesa di ulteriori analisi sulle percentuali di conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche, coerentemente al principio comunitario "chi inquina paga", sulla numerosità degli utenti e sulle superfici TARI per categoria in ragione delle novità normative in atto.

Ritenuto di non modificare i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb)

Ritenuto di modificare i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd) rispetto a quelli vigenti per l'anno 2019 e 2020, la cui nuova misura è richiamata nelle tabelle esposte nell'allegato al presente provvedimento.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune."

Visto che il Comune di Montevarchi con deliberazione di C.C. n. 48 del 30/06/2020:

- confermava, per l'anno 2020, le tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 22 del 28 marzo 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- in completamento del regolamento Comunale per la TARI, approvava in via eccezionale per l'annualità 2020 un'agevolazione tariffaria pari al 20% della TARI per le utenze non domestiche la cui attività fosse stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell'emergenza Covid-19 ovvero che avessero subito una provata riduzione del fatturato sui primi due trimestri anno 2020 superiore al 20% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

Visto che l'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, istituiva un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, a sostegno delle perdite di gettito ed alle maggiori spese registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Asseverato con certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente le perdite di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato nel 2020, che:

- la quota del fondo funzioni fondamentali riconosciuta dallo Stato nell'anno 2020 finalizzata a misure per la TARI risulta pari ad euro 403.272,00;
- le agevolazioni TARI concesse dall'ente nell'anno 2020 a valere sul suddetto fondo funzioni fondamentali ammontano ad euro 18.423,41.

Richiamata l'avvenuta copertura del conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per euro 148.427,00 mediante il medesimo fondo di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Risultante dunque una quota non utilizzata del fondo funzioni fondamentali 2020 finalizzata alla TARI pari ad euro 236.421,59 e che tale quota risulta applicabile per agevolazioni TARI nell'anno 2021.

Richiamato l'art. 6 ("Agevolazioni Tari") del D.L. 25 maggio 2021, n. 73:

1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e*

TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

6. *Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

Richiamata:

- la stima operata da IFEL in data 28/05/2021 in ordine alle ipotesi di assegnazione a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dal citato art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, secondo cui la somma a disposizione del Comune di Montevarchi per finanziare interventi agevolativi a favore delle utenze non domestiche risulta pari a euro 271.072,00;
- la nota di chiarimento da parte di IFEL pubblicata in data 16/06/2021, concernente il perimetro di utilizzazione delle risorse in questione, nonché i termini per l'adozione delle deliberazioni agevolative.

Verificato pertanto che la somma totale disponibile per interventi agevolativi nell'anno 2021 risulta pari a 507.193,59 di cui:

- euro 236.421,59 di risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, come anzi detto utilizzati a riduzione del totale dei costi variabili, in modo da poter conseguire sia una calmierazione degli stessi sia una corretta ripartizione tra le diverse categorie di utenze;
- euro 271.072,00 del contributo di cui all'art. 6 ("Agevolazioni Tari") del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, secondo la stima IFEL disponibile, in attesa dell'emanazione del preposto decreto del Ministro dell'interno, destinati in seguito alla copertura delle agevolazioni per alcune categorie di utenze non domestiche.

Tenuto conto che qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente fosse di entità diversa da quella stimata da IFEL, il Comune erogherà le agevolazioni tariffarie utilizzando la misura massima consentita, ripartendo fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata, ovvero coprendo la differenza con stanziamenti di bilancio pertinenti.

Tenuto altresì conto che, successivamente all'assegnazione del contributo ministeriale concesso in base all'art. 6 del D.L. 73/2021, sarà effettuata l'opportuna variazione di bilancio, se necessaria.

Considerato che le riduzioni/agevolazioni tariffarie previste per le attività economiche tramite le risorse di cui all'art. 6 ("Agevolazioni Tari") del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, devono rispondere all'attuale dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad *"attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività"*, anche *"in misura superiore alle risorse assegnate"*, evitando *"in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti"*.

Ritenuto pertanto di prevedere, a norma dell'art. 1 c. 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, un'apposita riduzione, in forma di agevolazione, delle tariffe per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa del perdurare dell'emergenza

COVID-19 e più precisamente per le tipologie di attività elencate, che hanno subito la chiusura o la forte limitazione della propria attività a fronte dei diversi provvedimenti normativi e governativi di contrasto alla emergenza sanitaria come di seguito specificate in base alle categorie di cui al DPR 158/99:

Tipologia di agevolazione: agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa del perdurare dell'emergenza COVID-19, ovvero che abbiano subito una notevole riduzione della propria attività lavorativa a causa delle restrizioni operate sia a livello locale sia a livello nazionale	Misura dell'agevolazione
Categoria 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	- 30% tariffa
Categoria 4 – Campeggi, impianti sportivi (NO distributori di carburanti)	- 20% tariffa
Categoria 7 – Alberghi con ristorazione	- 50% tariffa
Categoria 8 – Alberghi senza ristorazione	- 50% tariffa
Categoria 9 – Case di cura e riposo	- 50% tariffa
Categoria 11 – Uffici e agenzie	- 15% tariffa
Categoria 12 – Studi professionali (NO banche ed istituti di credito)	- 15% tariffa
Categoria 13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	- 30% tariffa
Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	- 30% tariffa
Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	- 50% tariffa
Categoria 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	- 20% tariffa
Categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	- 50% tariffa
Categoria 23 – Mense, birrerie, hamburgerie	- 50% tariffa
Categoria 24 – Bar, caffè, pasticceria	- 50% tariffa

Atteso:

- che le agevolazioni saranno concesse d'ufficio a fronte della categoria di appartenenza, salvo diversa dichiarazione contraria da presentarsi a cura del contribuente entro il 31/12/2021, in cui si dichiarano le ragioni per cui non si ritiene di aver diritto alla agevolazione;
- che l'onere finanziario per la suddetta riduzione troverà copertura nello stanziamento di Bilancio di cui al Capitolo 282701 del bilancio 2021_2023 "Spese agevolazioni TARI" - macroaggregato 09.03.1.04;
- che, in caso di situazioni in cui si verificasse la possibilità di applicare più agevolazioni o riduzioni, si agisce in deroga alla norma dell'articolo 28 del vigente regolamento TARI secondo il cui disposto: "Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore" applicando sia le riduzioni/agevolazioni concesse sia le agevolazioni di cui al presente atto;

Ritenuto, altresì, in virtù dell'emergenza COVID-19, di prevedere in modo straordinario e limitato all'anno 2021 il differimento delle scadenze previste dal regolamento vigente rideterminandole nelle seguenti:

- I rata 31 ottobre
- II rata 30 novembre
- III rata 31 dicembre.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 18/06/2014 e s.m.i., e per ultimo con la precedente deliberazione n. 56 in data odierna.

Visto:

- il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione di consiglio comunale n. 109 del 22.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023" e s.m.i.;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il dirigente del 1° Settore Economico Finanziario, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. - D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Constatato che per l'istruttoria della proposta della presente deliberazione veniva convocata in data 18 giugno 2021, la Commissione Consiliare nr. 1 "Affari generali e bilancio" per la seduta del 24/06/2021, risultata deserta, come da verbale allegato.

Visto lo Statuto Comunale.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con voti resi mediante chiamata nominale:

- n. 12 votanti;
- n. 10 voti favorevoli;
- n. 2 voti contrari (Camiciottoli, Grasso);
- nessuna astensione

D E L I B E R A

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata

1. di approvare, per l'anno 2021, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e con le condizioni richiamate in premessa come risultante dall'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato contestualmente al presente provvedimento;
- l'onere derivante dalle agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante la fiscalità tributaria generale e dai trasferimenti *ad hoc* previsti, e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa;
- le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile" al netto delle detrazioni, come risultanti dal PEF approvato;
- le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi;
- che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia di Arezzo;
- il Consiglio Comunale di Montevarchi dichiara di prendere formalmente atto delle delibere ATO e della determina del D.G. del 18 giugno 2021 ai soli fini di determinazione della TARI per l'anno 2021 fermo restando che la presente presa d'atto non implica acquiescenza

al provvedimento ATO essendo la volontà dell'Ente quella di procedere in via giudiziale per il suo annullamento;

3. di approvare, in completamento del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 39, in data 18/06/2014, l'applicazione in via eccezionale per l'anno 2021 anche delle seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie per la componente TARI:

Tipologia di agevolazione: agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa del perdurare dell'emergenza COVID-19	Misura dell'agevolazione
Categoria 1 – Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	- 30% tariffa
Categoria 4 – Campeggi, impianti sportivi (NO distributori di carburanti)	- 20% tariffa
Categoria 7 – Alberghi con ristorazione	- 50% tariffa
Categoria 8 – Alberghi senza ristorazione	- 50% tariffa
Categoria 9 – Case di cura e riposo	- 50% tariffa
Categoria 11 – Uffici e agenzie	- 15% tariffa
Categoria 12 – Studi professionali (NO banche ed istituti di credito)	- 15% tariffa
Categoria 13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	- 30% tariffa
Categoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	- 30% tariffa
Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	- 50% tariffa
Categoria 18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	- 20% tariffa
Categoria 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	- 50% tariffa
Categoria 23 – Mense, birrerie, hamburgerie	- 50% tariffa
Categoria 24 – Bar, caffè, pasticceria	- 50% tariffa

4. le agevolazioni saranno concesse d'ufficio a fronte della categoria di appartenenza, salvo diversa dichiarazione contraria da presentarsi a cura del contribuente entro il 31/12/2021, in cui si dichiarano le ragioni per cui non si ritiene di aver diritto alla agevolazione;

5. di dare atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, troverà copertura nello stanziamento di Bilancio di cui al Capitolo 282701 del bilancio 2021_2023 "Spese agevolazioni TARI" - macroaggregato 09.03.1.04 dando atto che, successivamente all'assegnazione del contributo ministeriale concesso in base all'art. 6 del D.L. 73/2021, sarà effettuata opportuna variazione di bilancio, se necessaria;

6. di disporre che, qualora lo stanziamento definitivo delle risorse assegnate all'Ente fosse di entità diversa da quella stimata, il Comune, mediante specifica deliberazione di Giunta Comunale, erogherà le agevolazioni tariffarie utilizzando la misura massima consentita, ripartendo fra gli aventi diritto l'eventuale minore o maggiore somma stanziata, ovvero eventualmente coprendo la differenza con stanziamenti di bilancio pertinenti;

7. che, in caso di situazioni in cui si verificasse la possibilità di applicare più agevolazioni o riduzioni, si agisce in deroga alla norma dell'articolo 28 del vigente regolamento TARI secondo il cui disposto: "Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore" applicando sia le riduzioni/agevolazioni concesse sia le agevolazioni di cui al presente atto;

8. di prevedere in modo straordinario e limitato all'anno 2021, in virtù dell'emergenza COVID-19, il

differimento delle scadenze TARI previste dal regolamento vigente rideterminandole nelle seguenti:

- I rata = 31 ottobre;
- II rata = 30 novembre;
- III rata = 31 dicembre.

9. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

10. di trasmettere la presente deliberazione al servizio di segreteria e affari generali per la pubblicazione.

Successivamente, con voti resi mediante chiamata nominale:

n. 12 votanti;
n. 10 voti favorevoli;
n. 2 voti contrari (Camiciottoli, Grasso);
nessuna astensione

D E L I B E R A

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dott. Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.



Comune di MONTEVARCHI

(Prov. di Arezzo)

Ufficio Tributi

Palazzo Comunale, P.zza Varchi, 5 52025 Montevarchi (AR)

TARIFFE per la TARI (Tassa Rifiuti) adottate a seguito del Piano Economico Finanziario (PEF). Anno 2021

Premessa

Le tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) vengono approvate a seguito dell'adozione del piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Il PEF è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 158/1999.

Nel Prospetto Economico Finanziario che segue vengono evidenziati i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario.

Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:

- i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili).
- I costi variabili, la cui copertura, dovrà essere assicurata dalla parte variabile della tariffa e riferibili essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).

Successivamente, i costi fissi e variabili vengono suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l'anno.

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve tenere conto anche della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità.

Le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, al fine di giustificare i costi in esso rappresentati, sono contenute nella relazione di accompagnamento al Piano Finanziario, ed è stata adottata congiuntamente all'adozione del PEF approvato ed inviato dalla Autorità di Ambito (ATO) Toscana Sud.

Va precisato infine che il Piano Finanziario (PEF) riguarda esclusivamente il perimetro definito dalla Autorità di regolazione del settore (ARERA) in cui rientrano esclusivamente i rifiuti urbani. In ragione di questo solo tali tipologie di rifiuto rientrano nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederle alla raccolta e smaltimento.

I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel

conteggio dei costi dello stesso. Per tale motivo non sono tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

Previsione dei Costi

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

La modalità di gestione adottata per il Comune di Montevarchi, che svolge il servizio mediante l'ATO Rifiuti Toscana SUD e la società di gestione aggiudicataria della procedura ad evidenza bandita dall'Autorità d'Ambito stessa, implica una formazione complessa del piano dei costi. Infatti le tariffe vengono sviluppate ed approvate sulla base del prospetto elaborato dall'ATO.

Il piano finanziario segue i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Dai costi emersi dal PEF trasmesso dall'ATO sono stati sottratti due voci: la prima evidenziata dalla stessa Autorità di Ambito quale detrazioni, la seconda risultante dalle somme concesse al comune di Montevarchi, a fronte della emergenza epidemiologica dovuta al COVID19, per poter attribuire agevolazioni o riduzioni nel corso dell'anno 2020 e che possono essere riutilizzate, per la parte residua, nel corso del 2021 per le medesime finalità.

Suddivisione della tariffa tra utenze domestiche e utenze non domestiche

La tariffa, suddivisa nelle sue due componenti fissa e variabile, è successivamente suddivisa tra le fasce d'utenza domestiche e quelle non domestiche. La produzione di rifiuti può essere misurata puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolata secondo criteri presuntivi razionali.

Il criterio regolamentare di riparto prescelto è quello della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche calcolata sulla base dei coefficienti ministeriali di produzione di rifiuti espressi in Kg/mq/anno (Kd) moltiplicati per i mq a ruolo per ogni tipologia di utenza non domestica e successivamente rilevando per complemento a uno, i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sulla base dei quantitativi totali smaltiti con ciclo differenziato ed indifferenziato.

Il suddetto criterio ha determinato, per l'anno, la seguente ripartizione dei costi:

Utenze	Totale Costi	Parte Fissa	% Parte Fissa	Parte Variabile	% Parte Variabile	Kg Rifiuti
Domestica	2.088.718,42	1.237.237,20	40,00	851.481,22	63,48	9.305.268,04
Non Domestica	2.345.750,58	1.855.855,80	60,00	489.894,78	36,52	5.353.731,96
Totale	4.434.469,00	3.093.093,00	100,00	1.341.376,00	100,00	14.659.000,00


Che tenendo conto delle Riduzioni calcolate generano la seguente Entrata Teorica

Utenze	Totale Costi	Parte Fissa	Parte Variabile
Domestica	2.147.998,90	1.273.131,06	874.867,83
Non Domestica	2.357.855,00	1.865.096,59	492.758,40
Totale	4.505.853,90	3.138.227,65	1.367.626,23


Dettaglio Costi

	Costi Fissi	Costi Variabili	Totale Costi
Costi	3.093.093,00	1.341.376,00	4.434.469,00
Riduzioni	45.117,00	26.243,46	71.360,46


Costi



Tariffa Fissa



Tariffa Variabile



Tariffe Utenze Domestiche

Tariffa	N. Utenze	Superficie	%	Ka	QF	TF non ridotta	TF	Riduzione TF	Kb	QV	TV non ridotta	TV	Riduzione TV	Tf + Tv	Rid. TF + Rid. TV
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 2	0,00	00,00	0,00	00,94	01,0224	00,00	00,00	00,00	01,60	77,4572	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3 - 011000	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3 - 001000	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3 - 20191	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3 - 002000	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	02,05	99,2420	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	0,00	00,00	0,00	01,02	01,1094	00,00	00,00	00,00	00,00	00,0000	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
127001 - Superfici e aree non tassate domestiche-- n.c. 3	37,92	3.904,07	0,36	01,02	01,1094	4.331,18	4.331,18	00,00	00,00	00,0000	00,00	00,00	00,00	4.331,18	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1	2674,72	272.382,82	25,51	00,86	00,9354	254.786,89	254.786,89	00,00	00,80	38,7286	103.588,16	103.588,16	00,00	358.375,05	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 021000	90,41	10.184,24	0,86	00,86	00,9354	9.526,34	7.621,07	1.905,27	00,80	38,7286	3.501,45	2.801,16	700,29	10.422,23	2.605,56
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 20198	2,84	197,02	0,03	00,86	00,9354	184,29	184,29	00,00	00,80	38,7286	109,99	109,99	00,00	294,28	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 001000	43,00	6.526,00	0,41	00,86	00,9354	6.104,42	6.104,42	00,00	00,80	38,7286	1.665,33	1.498,80	166,53	7.603,22	166,53
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 002000	51,00	7.335,00	0,49	00,86	00,9354	6.861,16	2.744,46	4.116,70	00,80	38,7286	1.975,16	790,06	1.185,10	3.534,53	5.301,80
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 20191	5,00	359,00	0,05	00,86	00,9354	335,81	335,81	00,00	00,80	38,7286	193,64	193,64	00,00	529,45	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 201911	25,91	1.660,87	0,25	00,86	00,9354	1.553,58	1.553,58	00,00	00,80	38,7286	1.003,46	1.003,46	00,00	2.557,04	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 002000, 040000	1,00	60,00	0,01	00,86	00,9354	56,12	22,45	33,67	00,80	38,7286	38,73	13,94	24,79	36,39	58,46
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 20194	4,88	498,06	0,05	00,86	00,9354	465,89	465,89	00,00	00,80	38,7286	189,00	189,00	00,00	654,89	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 026000	2,00	90,00	0,02	00,86	00,9354	84,19	71,56	12,63	00,80	38,7286	77,46	65,84	11,62	137,40	24,25
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 029000	10,00	2.034,00	0,10	00,86	00,9354	1.902,60	1.522,08	380,52	00,80	38,7286	387,29	309,83	77,46	1.831,91	457,98
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 20193	6,00	618,00	0,06	00,86	00,9354	578,08	578,08	00,00	00,80	38,7286	232,37	232,37	00,00	810,45	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 20199	5,00	403,00	0,05	00,86	00,9354	376,97	376,97	00,00	00,80	38,7286	193,64	193,64	00,00	570,61	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 20195	4,00	237,00	0,04	00,86	00,9354	221,69	221,69	00,00	00,80	38,7286	154,91	154,91	00,00	376,60	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1 - 040000	0,99	93,23	0,01	00,86	00,9354	87,21	87,21	00,00	00,80	38,7286	38,34	34,51	03,83	121,72	03,83

ATS Prot. in arrivo N.0004834 del 24-08-2021

DOM - DOMESTICA n.c. 2	2685,85	315.946,40	25,61	00,94	01,0224	323.023,60	323.023,60	00,00	01,60	77,4572	208.038,42	208.038,42	00,00	531.062,02	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 201911	10,74	818,91	0,10	00,94	01,0224	837,25	837,25	00,00	01,60	77,4572	831,89	831,89	00,00	1.669,14	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 021000	104,21	10.923,97	0,99	00,94	01,0224	11.168,67	8.934,94	2.233,73	01,60	77,4572	8.071,81	6.457,45	1.614,36	15.392,38	3.848,09
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 002000	76,92	11.957,88	0,73	00,94	01,0224	12.225,74	4.890,30	7.335,44	01,60	77,4572	5.958,01	2.383,20	3.574,81	7.273,50	10.910,25
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 001000	110,00	13.128,00	1,05	00,94	01,0224	13.422,07	13.422,07	00,00	01,60	77,4572	8.520,29	7.668,26	852,03	21.090,33	852,03
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 029000	14,00	2.650,00	0,13	00,94	01,0224	2.709,36	2.167,49	541,87	01,60	77,4572	1.084,40	867,52	216,88	3.035,01	758,75
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 20191	3,00	251,00	0,03	00,94	01,0224	256,62	256,62	00,00	01,60	77,4572	232,37	232,37	00,00	488,99	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 20195	9,00	759,00	0,09	00,94	01,0224	776,00	776,00	00,00	01,60	77,4572	697,11	697,11	00,00	1.473,11	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 20199	13,97	976,78	0,13	00,94	01,0224	998,66	998,66	00,00	01,60	77,4572	1.082,08	1.082,08	00,00	2.080,74	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 20193	6,00	724,00	0,06	00,94	01,0224	740,22	740,22	00,00	01,60	77,4572	464,74	464,74	00,00	1.204,96	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 026000	2,00	142,00	0,02	00,94	01,0224	145,18	123,40	21,78	01,60	77,4572	154,91	131,67	23,24	255,08	45,02
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 002000, 040000	2,00	290,00	0,02	00,94	01,0224	296,50	118,60	177,90	01,60	77,4572	154,91	55,77	99,14	174,37	277,04
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 20194	7,00	526,00	0,07	00,94	01,0224	537,78	537,78	00,00	01,60	77,4572	542,20	542,20	00,00	1.079,98	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 20192	1,00	68,00	0,01	00,94	01,0224	69,52	69,52	00,00	01,60	77,4572	77,46	77,46	00,00	146,98	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 2 - 20198	3,00	210,00	0,03	00,94	01,0224	214,70	214,70	00,00	01,60	77,4572	232,37	232,37	00,00	447,07	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 002000	72,00	9.370,00	0,69	01,02	01,1094	10.395,08	4.158,03	6.237,05	02,05	99,2420	7.145,42	2.858,17	4.287,25	7.016,20	10.524,30
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 021000	137,54	13.656,21	1,31	01,02	01,1094	15.150,20	12.120,16	3.030,04	02,05	99,2420	13.649,74	10.919,79	2.729,95	23.039,95	5.759,99
DOM - DOMESTICA n.c. 3	2013,82	235.450,05	19,20	01,02	01,1094	261.208,29	261.208,29	00,00	02,05	99,2420	199.855,52	199.855,52	00,00	461.063,81	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 20199	24,69	1.806,91	0,24	01,02	01,1094	2.004,59	2.004,59	00,00	02,05	99,2420	2.450,28	2.450,28	00,00	4.454,87	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 001000	65,03	8.760,34	0,62	01,02	01,1094	9.718,72	9.718,72	00,00	02,05	99,2420	6.453,71	5.808,34	645,37	15.527,06	645,37
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 026000	6,00	502,00	0,06	01,02	01,1094	556,92	473,38	83,54	02,05	99,2420	595,45	506,13	89,32	979,51	172,86
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 002000, 040000	2,00	309,00	0,02	01,02	01,1094	342,80	137,12	205,68	02,05	99,2420	198,48	71,45	127,03	208,57	332,71
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 039000	1,00	92,00	0,01	01,02	01,1094	102,06	34,02	68,04	02,05	99,2420	99,24	33,08	66,16	67,09	134,20
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 027000	2,00	111,00	0,02	01,02	01,1094	123,14	104,67	18,47	02,05	99,2420	198,48	168,71	29,77	273,38	48,24
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 029000	12,00	2.235,00	0,11	01,02	01,1094	2.479,51	1.983,61	495,90	02,05	99,2420	1.190,90	952,72	238,18	2.936,33	734,08
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 201911	3,00	298,00	0,03	01,02	01,1094	330,60	330,60	00,00	02,05	99,2420	297,73	297,73	00,00	628,33	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 20194	7,00	711,00	0,07	01,02	01,1094	788,78	788,78	00,00	02,05	99,2420	694,69	694,69	00,00	1.483,47	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 20193	2,00	205,00	0,02	01,02	01,1094	227,43	227,43	00,00	02,05	99,2420	198,48	198,48	00,00	425,91	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 20191	5,00	578,00	0,05	01,02	01,1094	641,23	641,23	00,00	02,05	99,2420	496,21	496,21	00,00	1.137,44	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 20192	5,00	365,00	0,05	01,02	01,1094	404,93	404,93	00,00	02,05	99,2420	496,21	496,21	00,00	901,14	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 20195	4,00	345,00	0,04	01,02	01,1094	382,74	382,74	00,00	02,05	99,2420	396,97	396,97	00,00	779,71	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 3 - 041000	3,00	455,00	0,03	01,02	01,1094	504,78	201,91	302,87	02,05	99,2420	297,73	119,09	178,64	321,00	481,51
DOM - DOMESTICA n.c. 4	1295,92	155.567,29	12,36	01,10	01,1964	186.120,71	186.120,71	00,00	02,60	125,8679	163.114,73	163.114,73	00,00	349.235,44	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 021000	27,00	3.335,00	0,26	01,10	01,1964	3.989,99	3.191,99	798,00	02,60	125,8679	3.398,43	2.718,74	679,69	5.910,74	1.477,69
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 002000, 040000	1,00	110,00	0,01	01,10	01,1964	131,60	52,64	78,96	02,60	125,8679	125,87	45,31	80,56	97,95	159,52
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 20199	48,00	4.379,00	0,46	01,10	01,1964	5.239,04	5.239,04	00,00	02,60	125,8679	6.041,66	6.041,66	00,00	11.280,70	00,00

DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 002000	39,00	5.956,00	0,37	01,10	01,1964	7.125,76	2.850,30	4.275,46	02,60	125,8679	4.908,85	1.963,54	2.945,31	4.813,84	7.220,77
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 001000	25,00	3.559,00	0,24	01,10	01,1964	4.257,99	4.257,99	00,00	02,60	125,8679	3.146,70	2.832,03	314,67	7.090,02	314,67
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 20195	9,00	666,00	0,09	01,10	01,1964	796,80	796,80	00,00	02,60	125,8679	1.132,81	1.132,81	00,00	1.929,61	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 20191	6,00	427,00	0,06	01,10	01,1964	510,86	510,86	00,00	02,60	125,8679	755,21	755,21	00,00	1.266,07	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 029000	10,00	2.134,00	0,10	01,10	01,1964	2.553,12	2.042,50	510,62	02,60	125,8679	1.258,68	1.006,94	251,74	3.049,44	762,36
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 025000	1,00	223,00	0,01	01,10	01,1964	266,80	266,80	00,00	02,60	125,8679	125,87	125,87	00,00	392,67	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 20192	1,00	152,00	0,01	01,10	01,1964	181,85	181,85	00,00	02,60	125,8679	125,87	125,87	00,00	307,72	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 201911	6,00	543,00	0,06	01,10	01,1964	649,65	649,65	00,00	02,60	125,8679	755,21	755,21	00,00	1.404,86	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - 026000	1,00	58,00	0,01	01,10	01,1964	69,39	58,98	10,41	02,60	125,8679	125,87	106,99	18,88	165,97	29,29
DOM - DOMESTICA n.c. 4 - GIOVCOPP	1,00	64,00	0,01	01,10	01,1964	76,57	76,57	00,00	02,60	125,8679	125,87	125,87	00,00	202,44	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 5	356,24	43.468,34	3,40	01,17	01,2725	55.313,46	55.313,46	00,00	03,25	157,3349	56.048,98	56.048,98	00,00	111.362,44	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 20199	25,00	2.227,00	0,24	01,17	01,2725	2.833,86	2.833,86	00,00	03,25	157,3349	3.933,37	3.933,37	00,00	6.767,23	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 029000	2,00	657,00	0,02	01,17	01,2725	836,03	668,82	167,21	03,25	157,3349	314,67	251,74	62,93	920,56	230,14
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 20195	2,76	216,66	0,03	01,17	01,2725	275,70	275,70	00,00	03,25	157,3349	434,24	434,24	00,00	709,94	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 021000	8,00	764,00	0,08	01,17	01,2725	972,19	777,75	194,44	03,25	157,3349	1.258,68	1.006,94	251,74	1.784,70	446,18
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 002000	8,00	2.103,00	0,08	01,17	01,2725	2.676,07	1.070,43	1.605,64	03,25	157,3349	1.258,68	503,47	755,21	1.573,90	2.360,85
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 001000	10,00	1.302,00	0,10	01,17	01,2725	1.656,80	1.656,80	00,00	03,25	157,3349	1.573,35	1.416,02	157,34	3.072,82	157,34
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 20192	1,00	83,00	0,01	01,17	01,2725	105,62	105,62	00,00	03,25	157,3349	157,33	157,33	00,00	262,95	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 20194	1,00	78,00	0,01	01,17	01,2725	99,26	99,26	00,00	03,25	157,3349	157,33	157,33	00,00	256,59	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 20191	1,00	136,00	0,01	01,17	01,2725	173,06	173,06	00,00	03,25	157,3349	157,33	157,33	00,00	330,39	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 5 - 201911	1,00	129,00	0,01	01,17	01,2725	164,15	164,15	00,00	03,25	157,3349	157,33	157,33	00,00	321,48	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 6	185,86	22.475,35	1,77	01,23	01,3378	30.067,52	30.067,52	00,00	03,75	181,5403	33.741,08	33.741,08	00,00	63.808,60	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 20199	12,00	1.221,00	0,11	01,23	01,3378	1.633,45	1.633,45	00,00	03,75	181,5403	2.178,48	2.178,48	00,00	3.811,93	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 001000	3,00	528,00	0,03	01,23	01,3378	706,36	706,36	00,00	03,75	181,5403	544,62	490,16	54,46	1.196,52	54,46
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 20194	2,00	178,00	0,02	01,23	01,3378	238,13	238,13	00,00	03,75	181,5403	363,08	363,08	00,00	601,21	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 20195	1,00	123,00	0,01	01,23	01,3378	164,55	164,55	00,00	03,75	181,5403	181,54	181,54	00,00	346,09	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 021000	3,00	150,00	0,03	01,23	01,3378	200,67	160,54	40,13	03,75	181,5403	544,62	435,70	108,92	596,23	149,05
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 201910	3,85	486,35	0,04	01,23	01,3378	650,64	650,64	00,00	03,75	181,5403	698,93	698,93	00,00	1.349,57	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 20191	1,00	80,00	0,01	01,23	01,3378	107,02	107,02	00,00	03,75	181,5403	181,54	181,54	00,00	288,56	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 002000	5,82	1.097,27	0,06	01,23	01,3378	1.467,93	587,17	880,76	03,75	181,5403	1.056,56	422,62	633,94	1.009,80	1.514,70
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 029000	3,00	426,00	0,03	01,23	01,3378	569,90	455,92	113,98	03,75	181,5403	544,62	435,70	108,92	891,62	222,90
DOM - DOMESTICA n.c. 6 - 002000, 040000	0,18	06,33	0,00	01,23	01,3378	08,47	03,39	05,08	03,75	181,5403	32,68	11,76	20,92	15,15	26,00
Totale	10.486,07	1.196.312,35				1.273.131,06	1.237.249,27	35.881,79			874.867,81	851.480,84	23.386,98	2.088.730,13	59.268,77

Tariffe Utenze non Domestiche

Tariffa	N. Utenze	Superficie	%	Kc	QF	TF non ridotta	TF	Riduzione TF	Kd	QV	TV non ridotta	TV	Riduzione TV	Tf + Tv	Rid. TF + Rid. TV
002001 - USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU a.p. 20 - 049000	0,00	00,00	0,00	00,61	02,7341	00,00	00,00	00,00	05,57	00,7177	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
002001 - USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU a.p. 20 - 002000	0,00	00,00	0,00	00,61	02,7341	00,00	00,00	00,00	05,57	00,7177	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
002001 - USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU a.p. 20	0,00	00,00	0,00	00,61	02,7341	00,00	00,00	00,00	05,57	00,7177	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
002001 - USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU a.p. 1 - 002000	1,00	1.548,00	0,05	00,52	02,3307	3.607,92	1.443,17	2.164,75	04,82	00,6211	961,46	384,58	576,88	1.827,75	2.741,63
002001 - USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU a.p. 1	90,00	13.197,00	4,07	00,52	02,3307	30.758,25	30.758,25	00,00	04,82	00,6211	8.196,66	8.196,66	00,00	38.954,91	00,00
002002 - USO NON DOMESTICO-CINEMATOGRAFI E TEATRI a.p. 2	4,00	2.474,00	0,18	00,43	01,9273	4.768,14	4.768,14	00,00	03,93	00,5064	1.252,83	1.252,83	00,00	6.020,97	00,00
002003 - USO NON DOMESTICO-AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET a.p. 3 - 002000	5,00	844,00	0,23	00,48	02,1514	1.815,78	726,31	1.089,47	04,40	00,5670	478,55	191,42	287,13	917,73	1.376,60
002003 - USO NON DOMESTICO-AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET a.p. 3 - 049000	2,00	221,00	0,09	00,48	02,1514	475,46	475,46	00,00	04,40	00,5670	125,31	100,25	25,06	575,71	25,06
002003 - USO NON DOMESTICO-AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET a.p. 3 - 011000	1,00	190,00	0,05	00,48	02,1514	408,77	408,77	00,00	04,40	00,5670	107,73	86,18	21,55	494,95	21,55
002003 - USO NON DOMESTICO-AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET a.p. 3	565,19	184.684,62	25,54	00,48	02,1514	397.330,49	397.330,49	00,00	04,40	00,5670	104.716,18	104.716,18	00,00	502.046,67	00,00
002004 - USO NON DOMESTICO-CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI a.p. 4	16,00	4.682,00	0,72	00,78	03,4960	16.368,27	16.368,27	00,00	07,12	00,9174	4.295,27	4.295,27	00,00	20.663,54	00,00
002006 - USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI a.p. 6 - 002000	2,00	264,00	0,09	00,45	02,0169	532,46	212,98	319,48	04,07	00,5244	138,44	55,38	83,06	268,36	402,54
002006 - USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI a.p. 6	55,00	18.331,00	2,49	00,45	02,0169	36.971,79	36.971,79	00,00	04,07	00,5244	9.612,78	9.612,78	00,00	46.584,57	00,00
002007 - USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE a.p. 7 - 022000	1,00	127,00	0,05	01,34	06,0060	762,76	533,93	228,83	12,31	01,5862	201,45	141,02	60,44	674,95	289,27
002007 - USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE a.p. 7	4,00	1.084,00	0,18	01,34	06,0060	6.510,50	6.510,50	00,00	12,31	01,5862	1.719,44	1.719,44	00,00	8.229,94	00,00
002007 - USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE a.p. 7 - 002000	1,00	106,00	0,05	01,34	06,0060	636,64	254,66	381,98	12,31	01,5862	168,14	67,26	100,88	321,91	482,86
002008 - USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE a.p. 8 - 002000	2,00	548,00	0,09	01,02	04,5717	2.505,29	1.002,12	1.503,17	09,39	01,2100	663,08	265,23	397,85	1.267,35	1.901,02
002008 - USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE a.p. 8	23,00	4.666,00	1,04	01,02	04,5717	21.331,55	21.331,55	00,00	09,39	01,2100	5.645,86	5.645,86	00,00	26.977,41	00,00
002009 - USO NON DOMESTICO-CASE DI CURA E RIPOSO a.p. 9	6,00	5.069,00	0,27	01,18	05,2888	26.808,93	26.808,93	00,00	10,88	01,4019	7.106,23	7.106,23	00,00	33.915,16	00,00
002010 - USO NON DOMESTICO-OSPEDALI a.p. 10	4,00	29.020,00	0,18	01,70	07,6195	221.117,89	221.117,89	00,00	15,67	02,0192	58.597,18	58.597,18	00,00	279.715,07	00,00
002011 - USO NON DOMESTICO - UFFICI, AGENZIE a.p. 11 - 049000	1,00	664,00	0,05	01,22	05,4681	3.630,82	3.630,82	00,00	11,23	01,4470	960,81	768,65	192,16	4.399,47	192,16

ATS Prot. in arrivo N.0004834 del 24-08-2021

002011 - USO NON DOMESTICO - UFFICI, AGENZIE a.p. 11 - 002000	3,00	167,00	0,14	01,22	05,4681	913,17	365,27	547,90	11,23	01,4470	241,65	96,66	144,99	461,93	692,89
002011 - USO NON DOMESTICO - UFFICI, AGENZIE a.p. 11	361,22	44.631,92	16,32	01,22	05,4681	244.051,80	244.051,80	00,00	11,23	01,4470	64.582,39	64.582,39	00,00	308.634,19	00,00
002012 - USO NON DOMESTICO- BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI a.p. 12 - 049000	1,00	244,00	0,05	00,86	03,8546	940,52	940,52	00,00	07,89	01,0167	248,07	198,46	49,61	1.138,98	49,61
002012 - USO NON DOMESTICO- BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI a.p. 12	128,59	13.260,34	5,81	00,86	03,8546	51.113,31	51.113,31	00,00	07,89	01,0167	13.481,79	13.481,79	00,00	64.595,10	00,00
002013 - USO NON DOMESTICO- NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERI A,CARTOLERIA a.p. 13 - START	1,00	112,00	0,05	01,07	04,7958	537,13	537,13	00,00	09,86	01,2705	142,30	142,30	00,00	679,43	00,00
002013 - USO NON DOMESTICO- NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERI A,CARTOLERIA a.p. 13	227,96	30.829,12	10,30	01,07	04,7958	147.850,29	147.850,29	00,00	09,86	01,2705	39.168,40	39.168,40	00,00	187.018,69	00,00
002014 - USO NON DOMESTICO- EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLUR ILICENZE a.p. 14	28,80	1.544,00	1,30	01,20	05,3785	8.304,40	8.304,40	00,00	11,03	01,4213	2.194,49	2.194,49	00,00	10.498,89	00,00
002015 - USO NON DOMESTICO- NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI a.p. 15	2,00	169,00	0,09	00,79	03,5408	598,40	598,40	00,00	07,28	00,9381	158,54	158,54	00,00	756,94	00,00
002017 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B a.p. 17 - COVID	2,00	101,00	0,09	01,05	04,7062	475,33	475,33	00,00	09,66	01,2447	125,71	125,71	00,00	601,04	00,00
002017 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B a.p. 17	82,00	5.924,00	3,71	01,05	04,7062	27.879,53	27.879,53	00,00	09,66	01,2447	7.373,60	7.373,60	00,00	35.253,13	00,00
002018 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA a.p. 18 - COVID	2,00	133,00	0,09	00,87	03,8994	518,62	518,62	00,00	07,95	01,0244	136,25	136,25	00,00	654,87	00,00
002018 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA a.p. 18 - 049000	1,00	621,00	0,05	00,87	03,8994	2.421,53	2.421,53	00,00	07,95	01,0244	636,15	508,92	127,23	2.930,45	127,23
002018 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA a.p. 18 - 002000	1,00	922,00	0,05	00,87	03,8994	3.595,25	1.438,10	2.157,15	07,95	01,0244	944,50	377,80	566,70	1.815,90	2.723,85
002018 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA a.p. 18	38,00	7.178,00	1,72	00,87	03,8994	27.989,89	27.989,89	00,00	07,95	01,0244	7.353,14	7.353,14	00,00	35.343,03	00,00
002019 - USO NON DOMESTICO- CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRA UTO a.p. 19	38,00	4.787,00	1,72	01,07	04,7958	22.957,49	22.957,49	00,00	09,80	01,2628	6.045,02	6.045,02	00,00	29.002,51	00,00
002021 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI a.p. 21 - COVID	2,00	280,00	0,09	00,88	03,9442	1.104,38	1.104,38	00,00	08,10	01,0437	292,24	292,24	00,00	1.396,62	00,00
002021 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI a.p. 21 - 002000	3,00	356,00	0,14	00,88	03,9442	1.404,14	561,66	842,48	08,10	01,0437	371,56	148,62	222,94	710,28	1.065,42
002021 - USO NON DOMESTICO- ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI a.p. 21	198,00	30.935,00	8,95	00,88	03,9442	122.013,83	122.013,83	00,00	08,10	01,0437	32.286,86	32.286,86	00,00	154.300,69	00,00
002022 - USO NON DOMESTICO- RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB a.p. 22 - START	2,00	150,00	0,09	03,25	14,5667	2.185,01	2.185,01	00,00	29,93	03,8566	578,49	578,49	00,00	2.763,50	00,00

002022 - USO NON DOMESTICO-RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB a.p. 22	25,00	3.610,00	1,13	03,25	14,5667	52.585,79	52.585,79	00,00	29,93	03,8566	13.922,33	13.922,33	00,00	66.508,12	00,00
002023 - USO NON DOMESTICO-MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE a.p. 23	8,00	2.373,00	0,36	02,67	11,9671	28.397,93	28.397,93	00,00	24,60	03,1698	7.521,94	7.521,94	00,00	35.919,87	00,00
002024 - USO NON DOMESTICO-BAR, CAFFE', PASTICCERIA a.p. 24 - COVID	1,00	101,00	0,05	02,45	10,9810	1.109,08	1.109,08	00,00	22,55	02,9057	293,48	293,48	00,00	1.402,56	00,00
002024 - USO NON DOMESTICO-BAR, CAFFE', PASTICCERIA a.p. 24	63,82	5.677,14	2,88	02,45	10,9810	62.340,67	62.340,67	00,00	22,55	02,9057	16.496,07	16.496,07	00,00	78.836,74	00,00
002024 - USO NON DOMESTICO-BAR, CAFFE', PASTICCERIA a.p. 24 - START	2,00	122,00	0,09	02,45	10,9810	1.339,68	1.339,68	00,00	22,55	02,9057	354,50	354,50	00,00	1.694,18	00,00
002025 - USO NON DOMESTICO-SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM a.p. 25	54,41	8.124,35	2,46	01,92	08,6055	69.914,09	69.914,09	00,00	17,64	02,2730	18.466,65	18.466,65	00,00	88.380,74	00,00
002026 - USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE a.p. 26	2,00	85,00	0,09	01,92	08,6055	731,47	731,47	00,00	17,60	02,2679	192,77	192,77	00,00	924,24	00,00
002027 - USO NON DOMESTICO-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLI a.p. 27	35,00	3.206,00	1,58	04,23	18,9591	60.782,87	60.782,87	00,00	38,90	05,0125	16.070,08	16.070,08	00,00	76.852,95	00,00
002028 - USO NON DOMESTICO-IPERMERCATI DI GENERI MISTI a.p. 28	14,00	14.414,00	0,63	01,73	07,7540	111.766,16	111.766,16	00,00	15,86	02,0436	29.456,45	29.456,45	00,00	141.222,61	00,00
002031 - USO NON DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE NON DOMESTICHE a.p. 30	14,00	5.696,00	0,63	01,29	05,7818	32.933,13	32.933,13	00,00	11,82	01,5231	8.675,58	8.675,58	00,00	41.608,71	00,00
128001 - Superfici e aree non tassate non domestiche-- a.p. 0	88,00	52.713,00	3,98	00,00	00,0000	00,00	00,00	00,00	00,00	00,0000	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Totale	2.212,99	506.185,49				1.865.096,60	1.855.861,39	9.235,21			492.758,40	489.901,93		2.345.763,31	12.091,69

Riepilogo Tariffe UD

Tariffa	Quota Fissa	Quota Variabile	Variazione anno-1
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 2	01,0224	77,4572	08,09
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	01,1094	99,2420	125,03
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	01,1094	99,2420	31,23
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	01,1094	99,2420	06,83
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	01,1094	99,2420	-10,37
001008 - USO DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE DOMESTICHE n.c. 3	01,1094	00,0000	00,00
127001 - Superfici e aree non tassate domestiche-- n.c. 3	01,1094	00,0000	00,00
DOM - DOMESTICA n.c. 1	00,9354	38,7286	07,28
DOM - DOMESTICA n.c. 2	01,0224	77,4572	08,06
DOM - DOMESTICA n.c. 3	01,1094	99,2420	06,92
DOM - DOMESTICA n.c. 4	01,1964	125,8679	07,27
DOM - DOMESTICA n.c. 5	01,2725	157,3349	07,27
DOM - DOMESTICA n.c. 6	01,3378	181,5403	07,27

Riepilogo Tariffe UND

Tariffa	Quota Fissa	Quota Variabile	Variazione anno-1
002001 - USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU a.p. 20	02,7341	00,7177	01,52
002001 - USO NON DOMESTICO-MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU a.p. 1	02,3307	00,6211	29,41
002002 - USO NON DOMESTICO-CINEMATOGRAFI E TEATRI a.p. 2	01,9273	00,5064	29,74
002003 - USO NON DOMESTICO-AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET a.p. 3	02,1514	00,5670	29,68
002004 - USO NON DOMESTICO-CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI a.p. 4	03,4960	00,9174	36,58
002006 - USO NON DOMESTICO-ESPOSIZIONI,AUTOSALONI a.p. 6	02,0169	00,5244	29,99
002007 - USO NON DOMESTICO-ALBERGHI CON RISTORAZIONE a.p. 7	06,0060	01,5862	29,62
002008 - USO NON DOMESTICO-ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE a.p. 8	04,5717	01,2100	29,57
002009 - USO NON DOMESTICO-CASE DI CURA E RIPOSO a.p. 9	05,2888	01,4019	29,53
002010 - USO NON DOMESTICO-OSPEDALI a.p. 10	07,6195	02,0192	44,29
002011 - USO NON DOMESTICO - UFFICI, AGENZIE a.p. 11	05,4681	01,4470	29,50
002012 - USO NON DOMESTICO-BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI a.p. 12	03,8546	01,0167	40,85
002013 - USO NON DOMESTICO-NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA a.p. 13	04,7958	01,2705	29,54
002014 - USO NON DOMESTICO-EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE a.p. 14	05,3785	01,4213	29,61
002015 - USO NON DOMESTICO-NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI a.p. 15	03,5408	00,9381	29,55
002017 - USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B a.p. 17	04,7062	01,2447	29,58
002018 - USO NON DOMESTICO-ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA a.p. 18	03,8994	01,0244	29,75

002019 - USO NON DOMESTICO-CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO a.p. 19	04,7958	01,2628	29,69
002021 - USO NON DOMESTICO-ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI a.p. 21	03,9442	01,0437	29,56
002022 - USO NON DOMESTICO-RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB a.p. 22	14,5667	03,8566	29,56
002023 - USO NON DOMESTICO-MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE a.p. 23	11,9671	03,1698	29,60
002024 - USO NON DOMESTICO-BAR,CAFFE',PASTICCERIA a.p. 24	10,9810	02,9057	29,54
002025 - USO NON DOMESTICO-SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM a.p. 25	08,6055	02,2730	29,62
002026 - USO NON DOMESTICO-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE a.p. 26	08,6055	02,2679	29,67
002027 - USO NON DOMESTICO-ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI a.p. 27	18,9591	05,0125	29,65
002028 - USO NON DOMESTICO-IPERMERCATI DI GENERI MISTI a.p. 28	07,7540	02,0436	29,67
002031 - USO NON DOMESTICO-SUPERFICI E AREE NON TASSATE NON DOMESTICHE a.p. 30	05,7818	01,5231	00,00
128001 - Superfici e aree non tassate non domestiche-- a.p. 0	00,0000	00,0000	00,00

Riepilogo Riduzioni UD

Riduzione	Riduzione TF	Riduzione TV	Rid. TF + Rid. TV
011000 - RID. RECUP. 20% P.VAR.	00,00	00,00	00,00
001000 - RID. COMPOSTER 10% QUOTA VAR.	00,00	2.190,40	2.190,40
002000 - DIST. CASSONETTO 60% MAGG. 500M	24.451,05	13.381,62	37.832,67
021000 - USO STAGIONALE 20%	8.201,61	6.084,95	14.286,56
002000 - DIST. CASSONETTO 60% MAGG. 500M, 040000 - 0% Rid. composte 10% quota var.	501,29	352,44	853,73
026000 - RID. USO STAGIONALE 15%	128,36	143,06	271,42
029000 - RIDUZIONE ABITAZIONE RURALE	2.210,10	956,11	3.166,21
040000 - 0% Rid. composte 10% quota var.	00,00	03,83	03,83
039000 - riduzione residenti estero aire l. 80 23 maggio 20	68,04	66,16	134,20
027000 - RIDUZIONE RESID. ESTERO	18,47	29,77	48,24
041000 - 0% Dist. cassonetto 60% magg. 500m	302,87	178,64	481,51
Totale	35.881,79	23.386,98	59.268,77

Riepilogo Riduzioni UND

Riduzione	Riduzione TF	Riduzione TV	Rid. TF + Rid. TV
049000 - Rid. riciclo 20% p. variab. tariffa	00,00	394,06	394,06
002000 - DIST. CASSONETTO 60% MAGG. 500M	9.006,38	2.380,43	11.386,81
011000 - RID. RECUP. 20% P.VAR.	00,00	21,55	21,55
022000 - RID. STAGIONALE 30% NON DOMESTICA	228,83	60,44	289,27
Totale	9.235,21	2.856,48	12.091,69

Propedeutici al presente prospetto sono da considerare tutti i documenti approvati e trasmessi da ATO e considerati in apposita deliberazione di Consiglio Comunale.